



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Maurizio Stanco | Presidente |
| Rossana Rummo | Consigliere |
| Michela Muti | Primo Referendario |
| Giovanni Natali | Referendario (<i>relatore</i>) |
| Nunzio Mario Tritto | Referendario |

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

in merito al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce;

udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio dell'11.12.2019, convocata con ordinanza n. 92/2019.

Premesso e considerato in

FATTO e DIRITTO

- con deliberazione n. 125 del 28.9.2018, pubblicata il 3.10.2018 e divenuta esecutiva il 13.10.2018, trasmessa con nota del 15.10.2018 a questa Sezione (prot. Cdc n. 4190 del 16.10.2018) e al Ministero dell'Interno, il Consiglio comunale di Lecce, nel prendere atto di uno squilibrio strutturale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dalla legge, decideva di:
 - fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli artt. 243-*bis* e ss. del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL) per una durata massima di 15 anni, alla stregua del testo all'epoca in vigore del comma 5-*bis* dell'art. 243-*bis* TUEL;

- chiedere un'anticipazione del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» ex art. 243-ter TUEL nella misura da determinare con il piano di riequilibrio da approvare e nei limiti dell'importo massimo fissato dalla normativa;
- con verbale n. 13 del 28.12.2018 il Collegio dei revisori del Comune esprimeva parere favorevole sul piano e sulla correttezza dell'iter seguito per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- con deliberazione n. 1 del 7.1.2019, immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, TUEL, il Consiglio comunale approvava, entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5 TUEL, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (di seguito, in breve, anche «piano» o «PRFP») della durata di 15 anni (2018-2033), indicante una massa passiva da ripianare di complessivi € 66.737.247,12. Alla luce delle misure *medio tempore* introdotte con la legge di bilancio 2019 (l. 30.12.2018, n. 145) in tema di anticipazioni di tesoreria e di liquidità, l'Ente riteneva possibile realizzare il risanamento attraverso la procedura di riequilibrio pluriennale ma senza richiedere l'accesso al Fondo di rotazione;
- con nota dell'8.1.2019 il piano veniva inviato a questa Sezione (prot. Cdc n. 548 del 2.2.2015) e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 1, TUEL;
- con lettera prot. n. 69520 del 18.6.2019 inviata all'Ente e, per conoscenza, alla Prefettura-UTG di Lecce e alla Sezione (prot. Cdc n. 2993 di pari data), la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno chiedeva chiarimenti in relazione a taluni aspetti del piano, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 2, TUEL; il Comune forniva riscontro con nota del 16.7.2019 (prot. Cdc n. 3353 del 17.7.2019);
- con lettera prot. n. 147239 del 13.11.2019 (prot. Cdc n. 5266 del 14.11.2019) il Ministero dell'Interno ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 1, TUEL, la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al piano dell'Ente;

- con note prot. n. 6178 del 2.12.2019 e n. 6189 del 3.12.2019 il Magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti in merito alle misure poste in essere per aumentare la riscossione tributaria e alle voci della massa passiva, a cui l'Ente ha fornito riscontro con nota via pec del 4.12.2019;
- nel descrivere fattori e cause dello squilibrio (Sezione prima), in coerenza con le «Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza» di cui alla delibera della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR, il PRFP del Comune di Lecce rappresenta, tra l'altro, che:
 - l'introduzione del FCDE ad opera del d.lgs. 23.6.2011, n. 118 ha comportato l'emersione al 31.12.2014 di un disavanzo di € 79.840.304,15;
 - per effetto dell'art. 2, comma 6 del d.l. 19.6.2015, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6.8.2015, n. 125) si è registrata una riduzione del citato disavanzo da € 79.840.304,15 a € 47.931.651,23, che con delibera C.C. n. 54 del 22.7.2015 l'Ente ha determinato di recuperare in 30 esercizi (dal 2015 al 2044) ex d.m. 2.4.2015 con quote annue di € 1.597.721;
 - la massa passiva totale a fine dicembre 2018 è pari a € 66.737.247,42, quale risultante delle seguenti componenti:
 - disavanzo di amministrazione (lett. e) presunto al 31.12.2018 di € 72.935.074 che, a fronte di un obiettivo al 31.12.2018 da piano di rientro trentennale di € 41.540.051,81, ha prodotto uno scostamento di € 31.395.022;
 - anticipazione di tesoreria non rimborsata, incluse le somme vincolate non reintegrate, stimata al 31.12.2018 in circa € 32.000.000,00;
 - debiti fuori bilancio per € 1.842.224,63;
 - passività pregresse (relative a conguagli di energie elettrica riferiti ad anni precedenti per i quali non sussistono stanziamenti) per circa € 1.500.000,00;
- in base alle misure di risanamento del piano (Sezione seconda), il ripiano della componente ordinaria del disavanzo è previsto in 15 anni con quote costanti di € 2.093.001,52;

- l'art. 2, comma 6, del citato d.l. 78/2015 ha stabilito che «*Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione*»;
- l'art. 1, comma 814, della l. l. 27.12.2017, n. 205 ha previsto che «*L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo*»;
- con ordinanza n. 72 del 18.2.2019, pubblicata nella G.U.R.I., 1^a Serie Speciale (Corte Costituzionale) n. 20 del 15.5.2019, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2015, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 814, della l. n. 205/2017, in relazione agli artt. 3, 81 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 Cost., adombrando la necessità di tenere distinti gli accantonamenti del FAL e del FCDE per evitare espansioni della capacità di spesa degli enti locali ed affermando che la norma di interpretazione autentica di cui alla l. n. 205/2017

rende ancor più evidente l'espansione della capacità di spesa, in violazione dei predetti precetti costituzionali, consentendo tra l'altro di utilizzare il FAL per il ripiano del c.d. disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, d.lgs. 118/2011;

- la predetta questione di legittimità costituzionale appare rilevante per la valutazione - rimessa *ex art. 243-quater*, comma 3, TUEL a questa Sezione regionale di controllo - in ordine alla congruenza, ai fini del riequilibrio, del piano adottato dal Comune di Lecce, in quanto un eventuale accoglimento della ridetta questione inciderebbe sulle quote annue di ripiano del disavanzo previste nel PRFP;
- appare, pertanto, necessario sospendere il giudizio sulla congruenza del piano, in attesa della definizione della predetta questione di legittimità costituzionale;

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia

SOSPENDE

il giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Lecce, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 7.1.2019, fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata con la citata ordinanza delle SS.RR. di questa Corte;

ORDINA

che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Sindaco del Comune di Lecce;
- al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Lecce;
- all'Organo di revisione del Comune di Lecce.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2019.

Il Magistrato relatore
(dott. Giovanni NATALI)

NATALI GIOVANNI
CORTE DEI CONTI
12.12.2019
12:22:06 CEST

Il Presidente
(dott. Maurizio STANCO)

STANCO
MAURIZIO
CORTE DEI
CONTI
12.12.2019
11:51:38 UTC

depositata in Segreteria

il.....1.2.DIC..2019...

Il Direttore di Segreteria T.F.

Dr. MARIA ELISA SORINO
Maria Elisa Sorino

Il presente documento è riservato ai
destinatari e non deve essere
diffuso pubblicamente.